



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/72 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 364

del 25 luglio 2018

Prot. Gen. n. 67713

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che in data 24 luglio 2018 è pervenuta la nota n. 66932, con cui la soc. C.S.P. s.r.l., chiede l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione, in via Maestrale e via Tramontana nei giorni 08 e 09 agosto 2018, al fine di consentire i lavori di cura delle aree a verde pubblico, da parte della medesima società;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

### ORDINA:

1. dalle ore **06:00** alle ore **11:00** del giorno **08 agosto 2018**, in:

**VIA TRAMONTANA**, intero tratto lato Grosseto:

l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della società esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

2. dalle ore **06:00** alle ore **11:00** del giorno **08 agosto 2018**, in:

**VIA MAESTRALE**, lato monte nel tratto compreso tra via Maroncelli e via Vincenzo Amore:

l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della società esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

3. dalle ore **06:00** alle ore **11:00** del giorno **09 agosto 2018**, in:

**VIA TRAMONTANA**, intero tratto lato Roma:

l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della società esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

4. dalle ore **06:00** alle ore **11:00** del giorno **09 agosto 2018**, in:

**VIA MAESTRALE**, lato mare nel tratto compreso tra via Maroncelli e via Vincenzo Amore:

l'istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della società esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Società C.S.P. s.r.l., settore segnaletica:
    - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dandone comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l. settore igiene pubblica e verde pubblico per:
    - l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle soc. CO.TRA.L. s.p.a. e C.S.P. s.r.l. – servizio rimozioni e trasporto pubblico locale, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale Primo Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia Locale  
Primo Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE

*Originale firmato agli atti*